

N. 16229/2008+107589/22 RGNR

N. 49518/2009+47891/2022 RGGIP



RICEVUTO
il 02/10/2026 alle ore 15:13
PROCURA DELLA REPUBBLICA
ROMA



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE GIP – GUP
ORDINANZA DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Livio SABATINI

Letti gli atti del procedimento penale RGNR nr. 16229/2008 carico di ignoti per il reato previsto dall'art. 422 c.p. *“per avere volontariamente determinato la caduta dell'aeromobile DC9 dell'ITAVIA sulla rotta BOLOGNA-PALERMO, che precipitava in mare all'altezza di USTICA, intorno alle ore 21.00 locali del 27 giugno 1980; evento nel quale trovavano la morte i 77 passeggeri del velivolo nonché i quattro membri dell'equipaggio”*;

Rilevato che, con successivo provvedimento Presidenziale, il procedimento penale RGNR nr. 107589/2022 a carico di ignoti per il reato previsto dall'art. 285 c.p. – avente egualmente ad oggetto la caduta dell'aeromobile DC9 dell'ITAVIA – è stato assegnato allo scrivente e riunito a quello recante nr. RGNR 16229/2008;

Considerato che, in data 9/1/2024 e 3/4/2024, il Pubblico Ministero ha formulato le richieste di archiviazione per entrambi i procedimenti penali;

Lette le opposizioni delle persone offese, le memorie difensive e la produzione documentale depositate dalle parti private;

Acquisito dal Ministero dell'Interno l'elenco dei familiari superstiti, beneficiari delle elargizioni previste dalla legge 8 agosto 1995 n. 340, documento necessario per l'individuazione delle persone offese e per il completamento delle notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 409 c.p.p.;

Richiamate le udienze di instaurazione del contraddittorio del 26/11/2025 e del 19/12/2025, con costituzione del rapporto processuale esteso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dovendosi ritenere persona offesa anche lo Stato in ragione della notizia di reato iscritta nel procedimento penale RGNR 107589/2022 (orientamento giurisprudenziale consolidato, da ultimo Cass. 6 luglio 2022, n. 38184, PG c/Cospito);



Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero e degli opposenti svoltesi alle udienze del 18/3/2026, 27/5/2026, 24/6/2026;

Considerato che, all'udienza del 30/9/2026, il Procuratore della Repubblica ha revocato la richiesta di archiviazione in ragione della sopravvenuta disponibilità della Francia nel fornire ogni documentazione necessaria per gli approfondimenti investigativi;

Sentite le parti private e l'Avvocatura dello Stato, favorevoli alla revoca della richiesta dell'archiviazione, esito convergente con le loro opposizioni, sebbene esse siano fondate su presupposti ed argomentazioni diverse tra loro;

OSSERVA

La revoca della richiesta dell'archiviazione è ammissibile e, di conseguenza, devono restituirsi gli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di competenza. In particolare, la Procura ha revocato la precedente richiesta, ravvisando la necessità di esplorare la nuova ipotesi investigativa emersa con l'apertura della Francia nel fornire i documenti utili per le indagini, pure richiesti in passato in numerose richieste di cooperazione giudiziaria.

Al riguardo, il Procuratore ha prodotto in udienza la nota verbale dell'Ambasciata francese e le due note di trasmissione del Capo di Gabinetto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia:

- **nota verbale dell'Ambasciata di Francia del 14/9/2026 n. 0334294** nella quale, richiamando la conversazione telefonica del 9 settembre 2026 tra i Ministri degli Affari esteri francese ed italiano, si conferma *“al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'accordo delle autorità francesi per, su richiesta dalla parte italiana, il trasferimento agli archivi dello Stato italiano di tutta la documentazione relativa alla catastrofe di Ustica, trasmessi dalla Francia tra il 1981 e il 1994 sotto riferenziata:*

1. *due documenti trasmessi dal Ministero della Difesa francese al Ministero della Difesa italiano nel 1986 e nel 1990 (N° 1033/ITA/FA/REN/DR del 14 ottobre 1986 e N°1056 ITA/AA del 28 novembre 1990);*
2. *nove file informatici corrispondenti a cinque documenti redatti dall'Ambasciata di Francia a Roma tra il 1981 e il 1994 il cui elenco è trasmesso in allegato.*

L'Ambasciata di Francia tiene a precisare che le autorità francesi non sono a conoscenza di alcuna richiesta di mutua assistenza giudiziaria in sospeso e che sarebbero molto grate alle autorità italiane di precisare se, da parte loro, dovessero individuare richieste in sospeso”;

- **nota del 17/9/2026 nr. 2410P** del Capo di Gabinetto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si trasmette al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia la nota verbale dell'Ambasciata francese del 14/9/2026;

- **nota del 19/9/2026 nr. 59879/26** del Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia con la quale si trasmette al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia la nota verbale dell'Ambasciata francese del 14/9/2026 *“ai fini del suo inoltre all'Autorità Giudiziaria competente, sottolineando la disponibilità delle autorità francesi a riprendere la cooperazione giudiziaria”*.

•

In particolare, nella *nota verbale* dell'Ambasciata francese si precisa che due documenti (n. 1033/ITA/FA/REN/DR del 14/10/1986 e n. 1056 ITA/AA del 28/11/1990), tra quelli ivi indicati, sono stati trasmessi nel 1986 e nel 1990 dal Ministero della Difesa francese a quello italiano e si esclude espressamente qualsiasi pregressa resistenza nel fornire l'assistenza giudiziaria ch , anzi, si invita il Ministero degli Affari esteri a segnalare le richieste rimaste inevase (*L'Ambasciata di Francia tiene a precisare che le autorità francesi non sono a conoscenza di alcuna richiesta di mutua assistenza giudiziaria in sospeso e che sarebbero molto grate alle autorità italiane di precisare se, da parte loro, dovessero individuare richieste in sospeso”*).

L'effettiva proficuit  della pista investigativa sorta dalla disponibilit  della Francia, argomento parimenti affrontato dalle parti nel corso dell'udienza del 30/9/2026 - avendo taluni difensori espresso riserve su tale inedita collaborazione in distonia con le numerose richieste di cooperazione rivolte in passato dall'Italia alla Francia -   una valutazione sottratta al controllo del GIP, in tale specifica fase processuale, non essendogli consentito un sindacato, diretto od indiretto, circa il fondamento della revoca della richiesta di archiviazione.

•

Il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene ammissibile la revoca della richiesta di archiviazione fino all'adozione del provvedimento da parte del GIP: in caso contrario, l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP è affetta da abnormità "strutturale" e da abnormità "funzionale" nella misura in cui determina un'indebita interruzione della fase delle indagini preliminari (su questi temi, tra le ultime, Cass. 29 gennaio 2018, n. 11379, P.O. in proc. Coccia ed altri).

Ancora, la revoca della richiesta di archiviazione può manifestarsi, in forma implicita, chiedendo al GIP, già investito dell'archiviazione, l'emissione di un'ordinanza di supplemento investigativo: in tale caso, impregiudicata l'abnormità dell'eventuale archiviazione, l'ordinanza di supplemento investigativo può sì emettersi ma, in questo caso, le ulteriori indagini non ripetono la loro legittimità dal provvedimento del G.I.P. bensì dalla decisione del P.M. di revocare la richiesta (Cass. 6 marzo 2003, n. 10575 secondo cui "malgrado la revoca della richiesta di archiviazione, effettuata ad opera del procuratore generale avvocante, non viene meno il potere del giudice per le indagini preliminari di disporre, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, l'espletamento di ulteriori indagini a norma dell'art. 409 comma 4 c.p.p., fissando il termine indispensabile per il compimento di esse").

Per completezza deve tuttavia rilevarsi che l'ammissibilità della revoca della richiesta di archiviazione non è del tutto pacifica: un isolato orientamento individua il limite temporale della revoca fino a quando non sia stata trasmessa la richiesta di archiviazione al GIP (cfr. Cass. 16 marzo 1999, n. 415 secondo cui "Il P.M., purché non abbia già investito il giudice per le indagini preliminari della richiesta di archiviazione, è legittimato a revocare tale atto, e la revoca non è preclusa dal fatto che il P.M. abbia notiziato della richiesta la persona offesa dal reato, a norma dell'art. 408 c.p.p.") ed una minoritaria dottrina equipara la richiesta di archiviazione all'esercizio dell'azione penale, quale suo simmetrico negativo, concludendo per l'irrevocabilità della richiesta di archiviazione (principio connaturale all'esercizio dell'azione penale) e per il definitivo radicamento della competenza giurisdizionale del GIP.

Orbene, l'orientamento favorevole all'ammissibilità della revoca della richiesta di archiviazione deve ritenersi tuttora preferibile, essendo esso molto più convincente



perché giustificato da una duplice considerazione: da un lato, il potere di avocazione del Procuratore generale, informato dell'archiviazione ex art 409 comma 3 c.p.p., gli attribuisce comunque la facoltà di revocare la richiesta archiviazione; dall'altro, la richiesta di archiviazione è revocabile perché non determina effetti irreversibili né può consolidare posizioni soggettive di carattere sostanziale o processuale.

Ad ogni modo, oltre a tali aspetti strettamente processuali, l'ammissibilità della revoca è la soluzione più ragionevole, favorendo un auspicato celere approfondimento investigativo onde pervenire all'ultimazione della fase processuale dei due procedimenti penali con la conferma della richiesta di archiviazione ovvero con l'esercizio dell'azione penale.

In conclusione, ritenuta l'ammissibilità della revoca della richiesta di archiviazione, considerata l'istanza di restituzione degli atti formulata dal Pubblico Ministero e l'assenza di ulteriori richieste al GIP, si deve disporre l'immediata restituzione degli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di competenza.

P.Q.M.

Vista la revoca della richiesta di archiviazione, dispone la restituzione immediata degli atti al PM per le determinazioni di competenza. Autorizza il rilascio di copie ex art. 116 c.p.p.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, all'Avvocatura dello Stato, agli Avvocati degli opposenti nonché al Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

Roma, 2 ottobre 2026

Il Giudice

dr. Livio Sabatini



FIRMATO E DEPOSITATO
il 02/10/2026 alle ore 14:38
LIVIO SABATINI